

Titolo IV **DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE**

Capo III **Dell'ordinamento e della amministrazione**

Art. 23

Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.